

**AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI \_\_\_\_\_**  
**Reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ordinamento penitenziario**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ e attualmente internato presso l'OPG di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in esecuzione della misura di sicurezza \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che l'art 35-bis O.P. prevede a favore dei detenuti e degli internati la possibilità di proporre "reclamo giurisdizionale" al Magistrato di Sorveglianza nei casi di cui all'art 69 comma 6 della stessa legge e che, nella specie, l'art. 69 co. 6 lett. a) si riferisce ai reclami aventi ad oggetto «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa»;
- che, ai sensi dell'art. 40 dell'o.p. le sanzioni dell'ammonizione e del richiamo sono deliberate dal direttore e le altre dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o dall'impiegato più elevato in grado e dal sanitario e dall'educatore;
- che l'art. 3 *ter* della legge 17 febbraio 2012, n. 9, così come modificata dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, prevede che a partire dal 31 marzo 2015 la misura di sicurezza debba essere eseguita esclusivamente in strutture a gestione sanitaria e con sorveglianza limitata al perimetro esterno;
- che il decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia il 1° Ottobre 2012 e l'Accordo preso in Conferenza unificata il 24.02.2015 chiariscono che le REMS sono strutture a completa gestione sanitaria, dirette da un medico dirigente psichiatra e che possono dotarsi di personale dell'amministrazione penitenziaria esclusivamente per i procedimenti di immatricolazione e gestione della posizione giuridica;
- che tali disposizioni, in ragione del criterio ermeneutico che vuole la prevalenza della legge posteriore sull'antecedente hanno modificato la disposizione di cui all'art. 40 o.p.;
- che, in particolare, non si può ritenere legittima la contestazione dell'addebito da parte del direttore, né la comminazione della sanzione da parte dello stesso o del consiglio di disciplina (da questo composto), stante che, le misure di sicurezza dovrebbero essere eseguite in strutture non dotate di un direttore facente capo all'amministrazione penitenziaria, bensì di un dirigente medico psichiatra;
- che, ai sensi delle disposizioni richiamate, il personale dell'amministrazione penitenziaria, presente nelle strutture dove sono eseguite le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, dopo il 31 marzo 2015 ha competenza a svolgere soltanto funzioni di identificazione, immatricolazione, ricostruzione e aggiornamento della posizione giuridica;
- che il personale di polizia penitenziaria, presente nell'OPG, non può svolgere funzioni di sicurezza e sorveglianza interna e dunque, non può dare avvio al procedimento disciplinare;

**CONSIDERATO**

- che il sottoscritto è stato sottoposto a procedimento disciplinare il \_\_\_\_\_  
a seguito \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che il procedimento disciplinare si è concluso con la comminazione da parte \_\_\_\_\_ della sanzione
- che in ragione di quanto sopra chiarito, la sanzione è illegittima, perché comminata da un'autorità che a norma di legge non dovrebbe essere più preposta a dirigere le strutture ove è eseguita la misura di sicurezza, a seguito di un procedimento che ha avuto origine dall'attività di sorveglianza svolta dal personale di polizia penitenziaria, che a partire del 31 marzo 2015, non è più competente a svolgere queste funzioni;

**CHIEDE**

che il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35 bis, annulli la sanzione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_